



IL TRIBUNALE DI CROTONE

UFFICIO ESECUZIONI E PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati

dott. Antonio	BARBETTA	Presidente
dott. Emmanuele	AGOSTINI	Giudice rel.
dott. Davide	RIZZUTI	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto: Revoca ex art. 173 co. 2 L.F. dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.12.2017

PREMESSO CHE

- con ricorso depositato in data 12.4.2016 la società "COSMIC s.r.l." (C.F.: 00334160793), con sede in Crotone, Località Passovecchio, via G. Marconi s.n.civ. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto una domanda prenotativa ex art. 161, comma 6° L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);
- il Tribunale, con decreto ex art. 161 co. 6, 7 e 8 L.F., ritenuta ammissibile la domanda di concordato con riserva, assegnava termine sino al 21.7.2016 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo art. 161 L.F., nominava un commissario giudiziale (*precommissario*, ex co. 6), stabiliva entro un termine il deposito di un fondo-spese per la fase sino all'ammissione di cui all'art. 163 L.F. e disponeva obblighi informativi periodici, anche relativamente alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (161 co. 8 L.F.);
- con istanza del 19.7.2016 la ricorrente chiedeva proroga del termine per il deposito della documentazione integrativa ed il Tribunale, ravvisando i giustificati motivi, in data 10.8.2016 la concedeva sino al 20.10.2016;

- con decreto ex art. 163 L.F. del 21-29.6.2017, comunicato alla ricorrente in pari data, il Tribunale pronunciava l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e provvedeva ai sensi della richiamata disposizione, stabilendo, tra l'altro, a tenore del co. 4, un termine di giorni 15 per il versamento di €30.000,00 a titolo di fondo spese;
- il Commissario giudiziale, con relazione ex art. 173 L.F. in data 31.8.2017 e successiva integrazione del 6.11.2017, sollevava una serie di rilievi quali, tra gli altri, (1.) il tardivo deposito del fondo spese, avvenuto il 18.7.2017 anziché entro il 14.7.2017 (obbligo di segnalazione imposto al Commissario giudiziale in base al combinato disposto degli artt. 163 co. 3 e 173 L.F.); (2.) l'insufficienza della documentazione fornita alla ricostruzione dell'esposizione debitoria della ricorrente, attesa la mancanza nel bilancio al 31/05/2017 dei saldi iniziali afferenti la situazione patrimoniale al 31/12/2016; (3.) l'effettuazione in data 20/10/2016 di un pagamento in favore di una impresa, la ENGICON s.r.l.s., di €5.612,00 riportato nella scheda contabile come pagamento di una fattura (n. 13) ed effettuato a mezzo assegno bancario tratto su Monte dei Paschi di Siena conto corrente n. 329460, come si evince dal libro giornale e dalla scheda contabile; (4.) l'individuazione di n. 16 creditori non indicati in concordato;
- Il Tribunale fissava udienza ex art. 173 L.F., regolarmente comunicata ai creditori e al P.M., in data 9.11.2017 ed in tale sede, sollevandosi da parte di creditori alcuni altri rilievi, veniva disposto rinvio per l'esame delle dedotte criticità al 20.12.2017 con termine alla ricorrente sino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria difensiva ulteriore rispetto a quella già depositata il 3.11.2017;
- appare determinante nel senso della revoca della procedura, in applicazione del principio della ragione più liquida, il rilievo circa la tardività del deposito del fondo spese;
- la ricorrente a difesa ha allegato l'esiguità del ritardo nel versamento, a fronte di un termine spirato il 14.7.2017 e di un adempimento dell'onere avvenuto il 18.7.2017; ha poi evidenziato di aver tempestivamente depositato, in precedenza, la somma di €15.000,00 imposta col decreto ex art. 161 L.F. di ammissione al concordato in bianco ed infine che la Suprema Corte lusinga la *ratio* del suo costante orientamento sul punto, nel senso della perentorietà del ridetto termine, con la precisazione ricorrente circa il fatto che il termine è fissato poiché la preventiva costituzione del fondo è *condicio sine qua non* della prosecuzione della procedura e, pertanto, nel caso di specie, tale disponibilità non è mai venuta meno (per le anzidette motivazioni della costituzione del primo fondo spese e per il lieve ritardo nella costituzione del fondo di cui all'art. 163 L.F.);

OSSERVA

La questione della perentorietà o ordinatorietà del termine ex art. 163 co. 2 n. 4 L.F. è da oltre trentacinque anni (cfr. *amplius* app. Napoli, sez. I, 6.8.2010) risolto con

granitico orientamento nella prima direzione. Come evidenziato da attenta dottrina che si è occupata del tema (e che non è possibile citare stante il divieto di cui all'art. 118 co. 3 disp. att. c.p.c.) la funzione del termine all'interno del processo è quella di individuare il profilo temporale per il valido compimento di un atto. Nello specifico il termine delineato dall'art. 163 L.F. si inserisce nella categoria dei termini acceleratori, ovvero quelli ove il legislatore stabilisce che un determinato atto deve essere compiuto entro un dato tempo al fine di accelerare il cammino del processo. La disposizione in commento non contiene alcuna precisazione circa la natura del termine, tuttavia, come detto, il termine concesso dal Tribunale per il deposito cauzionale, salvo sporadiche eccezioni della giurisprudenza di merito (Trib. Messina, 24.9.2008, che ha predicato la sanabilità del mancato versamento sino a che non sia stata pronunciata la revoca dell'ammissione ex art. 173 L.F. sulla base della dedotta natura ordinatoria del termine) ha sempre inteso come perentorio tale termine per il deposito cauzionale di cui all'art. 163 L.F., con tutte le conseguenze in punto di decadenza. Benché in dottrina siano state sollevate isolate voci critiche nei confronti dell'interpretazione rigoristica in discorso, sulla base di una sua presunta *dissonanza* rispetto alla scelta del legislatore, a partire dal d.lgs. n. 169/2007 con il suo interesse a favore della ristrutturazione dell'impresa in crisi, tuttavia la Suprema Corte con costante orientamento, quantomeno a partire da Cass. n. 7598/1993, con le successive pronunce n. 18236/2009, n. 20667/2012, n. 8100/2016, n. 18704/2016, n. 29628/2017 ha sempre riaffermato, in termini sostanzialmente identici, che *"in tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell'art. 163 L.F., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato a questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato"* (Cass. 29628/2017, che richiama Cass. n. 8100/2016 e 18704/2016) e, proseguendo, ha altresì ribadito che *"l'omesso deposito della somma di cui all'art. 163 co. 3 L.F., come quantificata nel decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, innesta, attraverso l'informativa del commissario giudiziale al tribunale, il subprocedimento di revoca dell'ammissione a quella procedura, ex art. 173 L.F., che si articola in due fasi: la prima, necessaria ed officiosa, nel corso della quale il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti per l'adozione del provvedimento; la seconda, eventuale e ad impulso di parte, che può condurre alla dichiarazione di fallimento, ove ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 1 e 5 L.F.;"*.

La natura perentoria di un termine, del resto, si trae non solo dall'espressa dizione normativa, che nel caso di specie manca, ma anche dalla lettura sistematica della normativa, per la quale è espressamente stabilito che il proponente sia convocato avanti al Collegio per la revoca del concordato in caso di mancato versamento delle somme, con la naturale conseguenza ermeneutica che il legislatore stesso ha già previsto la sanzione della revoca dell'ammissione in caso di mancato versamento

dell'importo dovuto (così, Trib. Padova, sez. I, 31.3.2016). Infondate si palesano le motivazioni a difesa di parte ricorrente circa l'esiguità del ritardo, quattro giorni, rispetto allo spirare del termine, considerazione eminentemente metagiuridica che confligge sul piano procedimentale con l'effetto decadenziale ridetto che non conosce sfumature o graduazioni in ragione della misura dello scostamento temporale. Del pari si ritiene di disattendere l'ulteriore argomentazione difensiva che ha riguardo alla presenza di un deposito tempestivamente effettuato per €15.000,00 in ossequio al decreto di ammissione del concordato in bianco ex art. 161 co. 6 ss. Tale versamento è distinto da quello di cui all'art. 163 L.F. ed è creazione tipicamente della giurisprudenza di merito che ha previsto come alla nomina del *precommissario* si accosti l'imposizione di una cauzione per le spese dell'ausiliario e del procedimento. Generalmente viene fissato un termine inferiore e in caso di omissione la giurisprudenza di merito apprezza la circostanza nei termini di una condotta inidonea alla predisposizione del piano e della proposta, con applicazione dell'abbreviazione del termine principale ex co. 8 dell'art. 161 L.F. (Trib. Milano 22.7.2013). In definitiva, la costituzione del fondo all'atto dell'ammissione del concordato in bianco, nella sua autonomia, è priva di attitudine ad influire sulla natura dell'onere di cui all'art. 163 L.F. e ad impedirne gli effetti decadenziali di cui *supra*.

Deve, pertanto, concludersi con la pronuncia di revoca dell'ammissione del concordato preventivo ex art. 173 L.F., non ponendosi questione di esame dei presupposti soggettivi e oggettivi di fallimento della proponente, in mancanza del presupposto dell'istanza da parte dei creditori o del P.M. presente in udienza,

visti gli artt. 163 co. 2, n. 4) e co. 3, nonché 173 L.F.

P. Q. M.

revoca l'ammissione del concordato preventivo proposto da COSMIC s.r.l.;

manda al Commissario Giudiziale, avv. Giuseppe Donnici, per la comunicazione ai creditori della circostanza della revoca e per le operazioni di chiusura della procedura;

si comunichi alla società proponente, al Commissario Giudiziale e al P.M. per le valutazioni di pertinenza

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Crotone nella camera di consiglio, addì 12 febbraio 2018

Il Giudice rel.

Dott. Emmanuele Agostini



Il Presidente

Dott. Antonio Barbetta

Depositato in Cancelleria
fallimentare in data

21-02-18

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Monica Reale

